L'incontro tra Costituzione e realtà sociale: quando il diritto diventa vivente e generativo

di Chiara Galbersanini

In pluralist democracies, when Constitution is interpreted and applied to the concrete case, there is an encounter between constitutional law and social reality. This encounter generates those "rules" that regulate the life of a community, express its history, its identity and cultural elements: law "lives" when it encounters human experience.

Keywords: Italian Constitution - Multiculturalism - National communities - European Union

1. Premessa: l'interpretazione delle disposizioni costituzionali come fattore vivificante del diritto

L'interpretazione del diritto, e in particolare del diritto costituzionale, è un'attività indispensabile per la sua applicazione. La prospettiva per cui il legislatore possa produrre norme giuridiche così chiare e complete da permettere un'applicazione meccanica al singolo caso è, infatti, irreale. Si tratta un orientamento storicamente superato e sconfitto, poiché esso faceva affidamento eccessivo sulla precisione del linguaggio legislativo, che spesso invece si è dimostrato oscuro, obbligando il giudice ad un'azione interpretativa[1]. In particolare, è proprio l'interpretazione che permette al diritto di esistere nel tempo e che lo rende applicabile ad una realtà sociale in continuo divenire. Una situazione giuridica non è mai compiuta e finita perché le norme contengono riferimenti ad una tipologia di atti ed eventi, che mutano nel tempo: la determinazione dei tipi variabili spetta all'interprete[2].

In tal senso, anche la chiarezza del testo è "sempre un risultato dell'interpretazione"[3] e non un dato a priori. Inoltre, è necessario tener presente che non solo il linguaggio legislativo non è sempre chiaro, ma la norma stessa, per sua natura, subisce uno sviluppo diacronico nel corso della sua esistenza. Essa deve essere calata nel caso concreto e di volta in volta le condizioni in cui ciò avviene sono diverse: la sua applicazione al caso concreto non è pensabile come assoluta e fuori dal tempo. In altri termini, l'interpretazione ha una azione vivificante per il diritto,

1 - N. Zanon - F. Biondi, *Diritto costituzionale dell'ordine giudiziario*, Giuffré, Milano 2002, pp. 3-4. Emerge come «nei sistemi costituzionali pluralistici contemporanei l'entrata in vigore della legge non è affatto un punto di arrivo definitivo, dal quale il giudice possa partire per determinare con sicurezza la volontà dell'ordinamento nelle fattispecie particolari: costituendo l'esito di compromessi parziali ed imperfetti che generano risultati non univoci, l'entrata in vigore di una legge, anziché rappresentare l'introduzione di una nuova regola dal contenuto determinato e misurabile, costituisce il punto di partenza di una "lotta" per la specificazione del suo significato, e dunque per la definizione della regola stessa. Il giudice non si limita ad applicare meccanicamente la decisione politica assunta in via generale dal legislatore, ma attribuisce alla legge uno dei significati possibili, così che la sua diventa una vera decisione, spesso orientata da una pre - comprensione del singolo caso alla luce di valori soggettivi».

2 - L. Caiani, *La filosofia dei giuristi*, CEDAM, Padova 1955; M. Cavino, *Interpretazione discorsiva del diritto. Saggio di diritto costituzionale,* Giuffré, Milano 2004; S. Cassese, *Ordine giuridico europeo e ordine giuridico nazionale*, incontro di studio tra la Corte costituzionale italiana e il tribunale costituzionale federale tedesco sul tema "Problemi per le Corti nazionali a seguito degli ulteriori sviluppi dell'Unione Europea ed in relazione alla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo", Karlsruhe, 20 novembre 2009; M.E. Ferrarese, *Il diritto al presente. Globalizzazione e tempo delle istituzioni*, Il Mulino, Bologna 2002.

3 - T. Ascarelli, *Problemi giuridici I*, Giuffré, Milano 1959, p. 139.

affinché non diventi "lettera morta", e il diritto stesso può essere definito come norma in "fieri" (o in divenire).

L'azione vivificante dell'interpretazione del diritto opera, a maggior ragione, per la Costituzione, frutto di un compromesso tra istanze politiche diverse, le cui disposizioni vengono necessariamente interpretate per calarsi nella realtà concreta. Si ricorda infatti che ogni disposizione costituzionale vive in un sistema che ne condiziona l'interpretazione e dunque l'estrazione della norma: un conto è un dispositivo legislativo considerato nella sua singolarità, un altro è un dispositivo inserito in un ordinamento giuridico, inteso come l'insieme delle norme che regolano la vita di una determinata comunità. In tal senso l'interpretazione (e reinterpretazione) è un fattore vivificante per le disposizioni costituzionali.

Così Calamandrei[4], parlando ai giovani, descrive la Costituzione: «essa non è una Costituzione immobile che abbia fissato un punto fermo, è una Costituzione che apre le vie verso l'avvenire. Non voglio dire rivoluzionaria, perché per rivoluzione nel linguaggio comune s'intende qualche cosa che sovverte violentemente, ma è una costituzione rinnovatrice, progressiva, che mira alla trasformazione di questa società". Proprio in questo senso, gli anni '60 e '70 in Italia videro protagonista un fermento culturale particolarmente forte, che diede inizio al "decongelamento" progressivo di quei principi contenuti in Costituzione che avrebbero potuto portare ad applicazioni tanto progressiste da non trovare uno spazio di attuazione immediata al momento della loro formulazione: ciò sarebbe infatti risultato eccessivamente anticipatore dei tempi, all'interno di una società che ancora doveva mutare.

Le Costituzioni lunghe, poi, come quella italiana, non si limitano a disciplinare la materia strettamente costituzionale (organizzazione dello Stato, rapporti tra governanti e governati), ma contengono anche principi e valori costituzionali, nonché diritti civili, politici, sociali, che necessitano di essere interpretati e calati nella realtà per poter trovare la loro applicazione[5]. L'interpretazione del testo di una disposizione costituzionale ha proprio la funzione di colmare quello *hiatus* esistente tra il dispositivo legislativo e la situazione reale cui esso fa riferimento[6].

4 - P. Calamandrei, *Discorso ai giovani sulla Costituzione*, pronunciato in occasione dell'inaugurazione di un ciclo di sette conferenze sulla Costituzione italiana organizzato da un gruppo di studenti universitari e medi nel salone degli Affreschi della Società Umanitaria, Milano, 26 gennaio 1955.

5 - G. Zagrebelsky, *La virtù del dubbio*, Laterza, Roma-Bari 2007.

6 - P. Calamandrei, *La Costituzione e le leggi per attuarla*, Giuffré, Milano 2000.

2. L'incontro fra realtà sociale e diritto costituzionale: il diritto vivente come "terzo" generato

Quando principi e disposizioni costituzionali vengono interpretati e applicati al caso concreto, possiamo dire che esiste un incontro tra Costituzione e realtà sociale. Questo incontro è fecondo poiché Costituzione e realtà sociale entrano in relazione, generando un "terzo": la norma, ovvero la disposizione legislativa calata nella realtà, che diventa diritto vivente e regola la vita di una comunità. Si tratta di un diritto che non è avulso dall'esperienza umana, ma vive quando la incontra. L'azione vivificante del diritto, infatti, si verifica solo nel momento in cui il testo costituzionale incontra i rapporti che si sviluppano all'interno di una comunità. L'interpretazione delle disposizioni costituzionali ha dunque la funzione di mantenere in vita la Costituzione e di «conservare in perenne efficienza nella vita di una società precetti, norme e valutazioni normative, che sono destinate a regolarla e a servirle di orientamento»[7]: senza l'interpretazione la Costituzione rimarrebbe un'"impalcatura vuota"[8].

Tale incontro, poi, non si esaurisce portando da una parte la Costituzione e dall'altra la realtà sociale a richiudersi e ripiegarsi su sé stesse. Al contrario, quando Costituzione ed esperienza umana si incontrano, esse entrano in relazione e in dialogo, poiché reciprocamente si parlano: il diritto costituzionale entra in relazione con l'esperienza umana e va a regolare la vita di una comunità; la comunità (intesa come elemento personale dello Stato) orienta l'interprete (il legislatore o il giudice quando applica la legge) nella sua attività di interpretazione.

Il dialogo è, quindi, costante e il rapporto tra dispositivo legislativo e realtà sociale è, riprendendo le parole del filosofo francese François Jullien, in tensione continua: «nello scarto, proprio grazie alla distanza, ognuno dei due termini resta invece a confronto con l'altro (…) è grazie al "tra" aperto dalla distanza divenuta visibile che ognuno dei termini, invece di ripiegarsi su se stesso, di riposare in sé, resta rivolto verso l'altro, messo in tensione da lui – e in questo lo scarto ha una vocazione etica e politica. È proprio nel "tra" che "qualcosa" passa (accade) »[9].

Così si esprime il filosofo francese sull'uso di due termini posti in relazione, sottolineando la condizione generativa di quel "tra" che lega un termine (la disposizione costituzionale, nel caso del diritto) e la sua applicazione ad una realtà so-

7 - E. Betti, *Le categorie civilistiche dell'interpretazione*, Giuffré, Milano 1948, p. 34. E prima a p. 33: «il testo letterale del codice funziona come impalcatura o intelaiatura, che non si rianima se non al contatto con la vita della società cui è destinato».

8 - G. Zagrebelsky, *Intorno alla legge. Il diritto come dimensione del vivere comune*, Einaudi, Torino 2009.

9 - F. Jullien, *L'identità culturale non esiste*, G. Einaudi, Torino 2018.

ciale in continuo divenire (lo Stato-comunità). È, appunto, nel "tra" che qualcosa accade: il diritto diventa "vivente".

3. Principio personalista e di solidarietà sociale alla luce delle attuali sfide sociali: una lettura in chiave relazionale

In questa prospettiva, considerando la norma costituzionale come risultato di una interpretazione che nasce dall'incontro tra realtà sociale e Costituzione, è allora possibile adottare una chiave di lettura "evolutiva" nell'interpretazione delle disposizioni costituzionali, tenendo in considerazione la realtà sociale di cui anche il diritto è parte, alla luce delle attuali trasformazioni sociali.

In particolare, si sottolinea come oggi una delle maggiori sfide sociali per una comunità politica (intesa come elemento personale dello Stato), caratterizzata da un forte pluralismo e multiculturalismo interno, sia legata alla necessità di favorire da una parte rispetto della diversità e dall'altra quella di promuovere coesione e unità sociale. Sappiamo infatti come le democrazie europee siano oggi contraddistinte da una forte riaffermazione delle differenze, soprattutto identitarie: se da un lato il "globale" investe l'intero tessuto sociale, economico, culturale e politico, creando interdipendenze e interconnessioni, assistiamo anche alla configurazione di un "mondo in frammenti", percorso da una riaffermazione delle differenze, con una tendenza alla polarizzazione, riterritorializzazione e all'appartenenza. In particolare, proprio il bisogno di appartenenza si traduce spesso in un forte e diffuso bisogno di comunità, con una tendenza alla valorizzazione del locale come ciò che si oppone specularmente alle derive del globale, sfociando, talvolta, in derive nazionaliste e polarizzazione dei conflitti identitari nelle democrazie europee.

In aggiunta, nell'età globale, essendosi incrinato quel meccanismo di espulsione dell'altro al di fuori dei propri confini che nella prima modernità consentiva ad una determinata struttura sociale di risolvere la minaccia di disgregazione prodotta dall'insicurezza e dalla paura, cade l'opposizione dentro/fuori su cui a lungo si era fondata la certezza di poter confinare all'esterno lo straniero-nemico al fine di rinsaldare i legami e un Noi certo e coeso. Il "diverso" arriva per restare: non è più colui che possiamo relegare all'esterno né colui che se ne va, ma è sempre più identificabile con la figura dello straniero interno, rendendo così impossibile spostare altrove ciò che turba pace e coesione.

Alla luce di queste trasformazioni sociali, appare allora indispensabile interrogarsi anche sul piano del diritto costituzionale, sulla necessità di valorizzare nello Stato democratico-pluralista una lettura dei principi costituzionali che vada nella direzione di una apertura verso l'alterità (l'altro da me) e verso la diversità, sia essa di cultura, religione, opinione, a livello personale (del singolo), ma anche a livello collettivo (Stato-comunità). L'intento, come già sottolineato, non è quello di forzare

l'interpretazione della disposizione costituzionale, ma di rendere la disposizione costituzionale applicabile ad una realtà sociale in continuo divenire, plurale e, oggi, multiculturale.

a. Principio personalista e diritto all'identità personale

Come è noto, il principio personalista è uno dei principi fondamentali della Costituzione italiana: esso afferma la "centralità" della persona umana nell'edificio costituzionale e impegna la Repubblica nel promuovere lo sviluppo della personalità dell'uomo, preso non solo singolarmente ma anche nel suo "essere-in-relazione", in rapporto agli altri, e come parte di una collettività.

A tale proposito, si sottolinea che tali considerazioni riflettono quella prospettiva per cui l'individuo viene considerato come un essere relazionale: la struttura ontologica fondamentale dell'uomo sarebbe, infatti, la relazionalità e il suo essere si configurerebbe come essere-in-relazione e cioè come apertura e dialogicità[10]. Tale prospettiva, come è noto, è stata ripresa anche nel dibattito che ha portato all'elaborazione della Costituzione, soprattutto in relazione all'art. 2 Cost., per cui, in sede di Assemblea Costituente, si raggiunse, infine, un compromesso tra istanze di matrice cattolica, orientate a riconoscere la socialità della persona, altre proprie della "cultura di sinistra", che sottolineavano il ruolo dello Stato nel rendere efficaci i diritti, e altre di matrice liberale, orientate a sottolineare la dimensione individualista dei diritti.

Dal principio personalista la Corte Costituzionale italiana ha fatto derivare, con la propria giurisprudenza, il diritto all'identità personale. Esso consiste nel diritto ad essere se stessi, con il relativo bagaglio di convinzioni ideologiche, religiose, morali e sociali che differenzia, al tempo stesso qualificandolo, l'individuo. Il diritto all'identità personale è dunque, strettamente legato al principio personalista, teso proprio alla preservazione della stessa identità personale, per cui a ciascuno è riconosciuto il diritto a che la sua individualità sia preservata[11].

10 - Cfr., tra gli altri, G. Milan, *Educare all'incontro. La pedagogia di Martin Buber*, Città Nuova, Roma 1994; E. Mounier, *Il personalismo*, A.V.E. (Anonima Veritas Editrice), Roma 2004; P. Ricoeur, *La persona*, Morcelliana, Brescia 2006. A. Fabris, *TeorEtica. Filosofia della relazione*, Morcelliana, Brescia 2010; G. Pietrobelli - C. Rossitto, *La Crisi della Cultura Politica Contemporanea e il Pensiero Personalista*. Atti Del Seminario Internazionale Di Studi (Montebelluna, 19-21 Ottobre 1979). Quaderni Di Praglia 1. Centro Studi di Veneto "J. Maritain".

11 - P. Haberle, *Per una dottrina della Costituzione come scienza della cultura*, Carocci, Roma 2001; J. Luther, *Le frontiere dei diritti culturali in Europa,* in G. Zagrebelsky, *Diritti e Costituzione nell'Unione Europea*, Laterza, Roma-Bari 2003, p. 8.

Tale diritto, allora, potrebbe essere interpretato in un'ottica relazionale tale da garantire, da una parte, il godimento della propria identità e di quella del gruppo di appartenenza, ma, dall'altra parte, una dimensione di apertura all'incontro con l'alterità e al dialogo con essa. Infatti, sappiamo come lo sviluppo dell'identità personale non possa prescindere da un confronto con l'altro che permetta all'individuo, da una parte, di riconoscere e affermare la propria identità diversa dalle altre, e, allo stesso tempo, di entrare in relazione con la diversità[12]. Pertanto, una condizione indispensabile per l'esercizio di tale diritto è, necessariamente, l'apertura relazionale: il rapporto con l'altro non implicherebbe la rinuncia alla propria identità e ai propri valori, ma, al contrario, ne permetterebbe l'affermazione, e, allo stesso tempo, renderebbe possibile la conoscenza e la comprensione della diversità, in una condizione di reciprocità relazionale. La necessaria apertura relazionale per lo sviluppo dell'identità culturale è evidenziata anche dallo stesso art. 2 Cost., da cui la Corte fa discendere il diritto all'identità personale e che, accanto alla dimensione personale dell'individuo, sottolinea l'accentuazione sociale nella vita del singolo; pertanto, l'esercizio del diritto all'identità personale non si risolverebbe solo nella garanzia di protezione e godimento della propria cultura, ma anche in una necessaria apertura nei confronti di chi è "altro", al fine di riconoscere la propria identità, e, allo stesso tempo, quella altrui. La possibilità di riconoscere e affermare la propria identità contribuisce, in effetti, allo sviluppo della personalità di ciascun individuo, come singolo e nelle formazioni sociali, a cui lo stesso articolo 2 Cost. fa riferimento.

b. Principio di solidarietà sociale

In questa prospettiva, anche il principio di solidarietà sociale presente nella Costituzione italiana potrebbe essere riletto in un'ottica relazionale, con particolare riferimento all' elemento personale dello Stato[13], ovvero allo Stato-comunità. I Costituenti hanno sottolineato il legame fra diritti e solidarietà, indicando il duplice fine del riconoscimento dei diritti "inalienabili e sacri": «assicurare l'autonomia e la dignità della persona» e «promuovere ad un tempo la necessaria solidarietà sociale».

La Corte costituzionale ha chiarito bene quel legame (sentenza. 75/1992) ribadendo che la solidarietà è un principio posto dalla Costituzione «tra i valori fondan-

12 - In altri termini, lo sviluppo dell'identità è situato, in quanto può avvenire solo se l'individuo si trova inserito in una comunità che, secondo forme e finalità differenti, lo socializza e gli dona un'identità, nella libertà di confrontarsi anche con altri mondi culturali.

13 - G. Amato, *Forme di Stato e forme di governo*, in *Manuale di diritto pubblico*, I, a cura di G. Amato - A. Barbera, Il Mulino, Bologna 1997.

ti dell'ordinamento giuridico, tanto da essere solennemente riconosciuto e garantito, insieme ai diritti inviolabili dell'uomo, dall'art. 2 della Carta costituzionale come base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente» e fissando il valore vincolante del principio dell'art. 2. La convivenza sociale deve essere costruita sulla base del principio di "solidarietà", perché la Costituzione «pone come fine ultimo dell'organizzazione sociale lo sviluppo di ogni singola persona umana» (sentenza n.167/1999).

Alla luce di queste considerazioni, tale principio potrebbe allora essere inteso nella direzione di una dimensione dialogico-relazionale legata al concetto di Stato-comunità, tale da favorire unità politica e coesione sociale, nel rispetto delle differenze. La cifra caratterizzante di una comunità politica "solidale" sarebbe quella della relazionalità e dialogicità.

Non solo: il principio di solidarietà sociale riletto in un'ottica relazionale potrebbe legarsi anche al concetto di "cura", inteso nell'accezione non soltanto di responsabilità verso l'altro, ma anche di apprensione e sollecitudine del tessuto di relazioni sociali in cui si svolge la personalità dell'uomo, collocando la dimensione della cura in una prospettiva giuridico-politica[14].

4. Riflessioni conclusive

Una comunità politica caratterizzata in senso relazionale-dialogico, che metta al centro la persona nell'edificio costituzionale e la relazione con l'alterità e diversità, si configurerebbe come comunità politica che nell'età globale è capace di inserirsi nell'ambivalenza che la globalizzazione porta con sé (globale e locale) in una logica non più oppositiva, ma inclusiva.

Sarebbe, dunque, una comunità attenta alla tutela e valorizzazione della propria identità storica e culturale, ma allo stesso tempo capace di entrare in relazione con quella dell'altro; una comunità solidale con i proprio cittadini, ma allo stesso tempo capace di aprirsi alla "cura" intesa come sollecitudine del tessuto sociale che mette al centro la persona.

In questo senso, tale rilettura potrebbe favorire la costruzione di una narrativa nuova anche a livello europeo, dove la dimensione di appartenenza alla comunità politica andrebbe rivista nella direzione di una apertura verso l'alterità e la pluralità di culture fra Stati membri dell'Unione europea. Questa visione rafforzerebbe la dimensione politica e comunitaria dell'Europa, nella direzione di una coesione e unità anche a livello identitario, in una logica di appartenenza comune, pur nel rispetto nella diversità. Alcuni autori si sono già espressi in questo senso, mettendo

14 - E. Pulcini, *La cura del mondo*, cit.

in evidenza come l'identità europea non si costruisca su una logica oppositiva, ma comprensiva della diversità. A livello europeo, ciò che costruisce l'Europa «è il suo essere laica e allo stesso tempo cristiana (e altro), e di essersi sviluppata nello scarto tra le due cose: nel grande scarto tra la ragione e la religione, tra la fede e i Lumi; nel tra dei due, un "tra" che non è un compromesso, ma un metterli entrambi in tensione, ravvivandoli».

Questo processo di costruzione identitaria, inoltre, potrebbe essere supportato anche da una rilettura del tema della sovranità, che si lega in qualche modo anche alla tensione tra esigenza di tutela della diversità nazionale e unità e coesione di una comunità europea di cittadini. Sappiamo bene come la storia della costruzione europea sia andata avanti per cessione progressiva di quote di sovranità da parte degli Stati nazionali verso un'entità sovranazionale: gli Stati hanno "rinunciato" all'esercizio di alcune competenze trasferendole alle Istituzioni europee. La nostra Costituzione fa riferimento alla limitazione di sovranità all'art. 11, dove si legge che "L'Italia consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni". E non a caso la limitazione di sovranità è collegata al ripudio della guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali.

La cessione progressiva di quote di sovranità è stata, quindi, fondamentale nel processo di integrazione europea: ha portato a conquiste che non sarebbero state, altrimenti, immaginabili. Tuttavia, proprio la paura di una perdita eccessiva di sovranità da parte degli Stati membri ha rallentato o, in alcuni casi, bloccato il processo di integrazione europea, anche nella direzione di una maggiore coesione e unità di una comunità politica. Un passo fondamentale in questo senso sarebbe stata infatti la creazione di una Costituzione per l'Europa, quel testo normativo capace di esprimere anche l'identità, la storia e i valori di un popolo. Allora, sarebbe importante rivedere anche il concetto di sovranità, iniziando a slegare la questione della cessione di sovranità da una perdita di potere da parte dello Stato-Nazione nell'esercizio delle proprie competenze. La perdita di sovranità andrebbe riletta non come limitazione ma come condivisione di sovranità e quindi anche condivisione politica.

CHIARA GALBERSANINI
Ricercatrice in Diritto Pubblico presso l'Istituto Universitario Sophia di Loppiano (FI)
chiara.galbersanini@sophiauniversity.org